VERBALE DI ACCORDO

Alle ore 2,40 del giorno 15/07/2022 in Roma

tra

EQUITALIA Giustizia SpA

e

le RR.SS.AA. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL ed UILCA

premesso che

- con la stipula dei Verbali di Accordo del 24/01/2014 e del 06/02/2014 e successive intese, l'allora esistente Gruppo Equitalia e le OO.SS. erano pervenuti a soluzioni condivise che – nei limiti imposti dalla razionalizzazione e dal contenimento del fattore lavoro anche derivanti dalle misure straordinarie di riduzione della spesa pubblica (Legge n. 122/2010 e s.m.i.) – rispondessero altresì all'esigenza fondamentale di disciplinare in modo omogeneo i trattamenti di secondo livello fino ad allora applicati nelle Società facenti parte del suddetto Gruppo, superando in tal modo le criticità derivanti da una forte situazione di frammentazione contrattuale e di notevole disallineamento dei trattamenti normativi ed economici che il precedente assetto presentava;

- ai sensi delle previsioni di cui all' art. 1, co. 367 della L. 24/12/2007, n. 244 Equitalia Giustizia SpA all'atto della sua costituzione era stata collocata dal Legislatore all'interno del Gruppo Equitalia [1].

- per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193 (convertito con modificazioni nella L. 01/12/2016, n. 225) – Equitalia SpA in data 28/06/2017 ha trasferito al Ministero dell'Economia e delle Finanze le n. 10.000.000 azioni costituenti la totalità del capitale sociale di Equitalia Giustizia SpA.

- a decorrere dal 01/07/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze è divenuto azionista unico di Equitalia Giustizia SpA

- in data 28/03/2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) ed Equitalia Giustizia SpA hanno sottoscritto con le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL ed UILCA il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria del 09/04/2008

- con la stipula del Verbale di Accordo dell'11/09/2018 le Parti hanno convenuto di rinnovare talune delle previsioni contenute nell'Accordo del 06/02/2014

- in data 14/07/2022 Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) ed Equitalia Giustizia SpA hanno sottoscritto con le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL ed UILCA il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria del 28/03/2018

[1] cfr.: L. 24/12/2007, n. 244 – art. 1, co. 367.

IPOTESI DI ACCORDO

15/07/2022

tra

EQUITALIA Giustizia SpA

e

la RSA UNISIN

premesso che

- con la stipula dei Verbali di Accordo del 24/01/2014 e del 06/02/2014 e successive intese, l'allora esistente Gruppo Equitalia e le OO.SS. erano pervenuti a soluzioni condivise che – nei limiti imposti dalla razionalizzazione e dal contenimento del fattore lavoro anche derivanti dalle misure straordinarie di riduzione della spesa pubblica (Legge n. 122/2010 e s.m.i.) – rispondessero altresì all'esigenza fondamentale di disciplinare in modo omogeneo i trattamenti di secondo livello fino ad allora applicati nelle Società facenti parte del suddetto Gruppo, superando in tal modo le criticità derivanti da una forte situazione di frammentazione contrattuale e di notevole disallineamento dei trattamenti normativi ed economici che il precedente assetto presentava;

- ai sensi delle previsioni di cui all' art. 1, co. 367 della L. 24/12/2007, n. 244 Equitalia Giustizia SpA all'atto della sua costituzione era stata collocata dal Legislatore all'interno del Gruppo Equitalia[2].

- per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193 (convertito con modificazioni nella L. 01/12/2016, n. 225) – Equitalia SpA in data 28/06/2017 ha trasferito al Ministero dell'Economia e delle Finanze le n. 10.000.000 azioni costituenti la totalità del capitale sociale di Equitalia Giustizia SpA.

- a decorrere dal 01/07/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze è divenuto azionista unico di Equitalia Giustizia SpA

- in data 28/03/2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) ed Equitalia Giustizia SpA hanno sottoscritto con le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL ed UILCA il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria del 09/04/2008

- in data 26/04/2018 UNISIN ha sottoscritto "per adesione" il prefato verbale del 28/03/2018 di rinnovo del CCNL di categoria del 09/04/2008

- con la stipula del Verbale di Accordo del 14/09/2018 le Parti hanno convenuto di rinnovare talune delle previsioni contenute nell'Accordo del 06/02/2014

- in data 14/07/2022 Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) ed Equitalia Giustizia SpA hanno sottoscritto con le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL ed UILCA il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL di categoria del 28/03/2018

[2] Cfr: L. 24/12/2007, n. 244 – art. 1, co. 367.

considerato inoltre che

- le Parti, come sopra costituite, nel riconoscere l'importanza e la salvaguardia del duplice livello di contrattazione, intendono perseguire l'obiettivo di una maggiore aderenza dell'impianto normativo ed economico alle mutate istanze rivenienti dalla nuova governance societaria e dal modificato assetto organizzativo, sviluppando nel contempo le professionalità esistenti e le condizioni di maggior benessere della quotidianità lavorativa del personale

- le Parti ribadiscono che le presenti intese rappresentano l'unica, complessiva ed inscindibile contrattazione di secondo livello da applicarsi a tutti i dipendenti con qualifica di Quadro Direttivo e di Area Professionale di Equitalia Giustizia SpA

* * *

Tanto premesso e considerato – e valutando le premesse quale parte integrante del presente Accordo – le Parti convengono di rinnovare alle seguenti condizioni talune delle previsioni contenute nell'Accordo del 06/02/2014 così come rinnovato l'11/09/2018, continuando – per quanto non diversamente precisato – a trovare applicazione quelle originarie.

* * *

Art. 1: Orario di lavoro – Pausa pranzo

Decorrenza istituto: 01/10/2018

Dopo il I comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 sono inseriti i seguenti commi:
Viene considerato ritardo l'arrivo o rientro sul posto di lavoro che avviene oltre il tempo previsto di flessibilità o elasticità.
Quando ricorre questa circostanza, il ritardo viene considerato oltre il tempo previsto di flessibilità o elasticità e va pertanto giustificato. Il ritardo può essere giustificato, previa autorizzazione del diretto superiore, utilizzando la banca delle ore con una prima frazione di 15 minuti e successivamente a minuti, oppure con un permesso per le frazioni per esso previste.

Art. 1-bis: Orario plurisettimanale

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Articolo di nuova introduzione nel CIA dell'11/09/2018

In merito all'orario di lavoro viene introdotta, a partire da gennaio 2019, un'articolazione di orario di lavoro di tipo plurisettimanale.
In particolare viene introdotto, oltre il normale orario di lavoro normato all'articolo 1 del presente CIA, un'articolazione dell'orario con venerdì ad orario ridotto, così sintetizzabile:

- *orario d'ingresso: h. 08.00 – orario d'uscita: h. 16.30 dal lunedì al giovedì*
- *orario d'ingresso: h. 08.00 – orario d'uscita: h. 14.00 venerdì*

Tale istituto è da considerarsi da concordare su base volontaria, per ogni dipendente, entro il 30 novembre di ciasun anno solare per l'intera durata di quello successivo.

Art. 1-ter: Prestazione eccedente

Decorrenza istituto: 01/10/2018

Articolo di nuova introduzione nel CIA dell'11/09/2018

Le Parti si danno reciprocamente atto che la prestazione lavorativa aggiuntiva, fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione, sarà contabilizzata con un limite minimo di 15 minuti eccedenti il normale orario di lavoro
Le Parti concordano che l'utilizzo della banca delle ore viene fissato con una prima frazione di 15 minuti e successivamente a minuti

Art. 2: Flessibilità

Decorrenza istituto: 01/10/2018

Il I comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è sostituito dal seguente testo:
Fermi restando i regimi di flessibilità individuale previsti dall'art. 109, comma 1, primo alinea del vigente CCNL, la Società riconosce alle lavoratrici/lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio, una flessibilità fino a un massimo di 90 minuti sull'orario di entrata, con recupero entro la settimana successiva a quella a cui si riferisce l'evento.

Art. 3: Part time

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Dopo il III comma del CIA di cui all'Accordo dell'11/09/2018 il testo è così sostituito:
Le Parti si impegnano a rivedere entro 120 giorni o, ove presente, altra tempistica presente negli specifici accordi la materia del lavoro a tempo parziale al fine di sottoscrivere un nuovo Protocollo che costituirà parte integrante del presente Accordo.

Art. 6: Permessi retribuiti

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Al I comma della declaratoria di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 viene cassata la fattispecie "7,5 h in caso di testimonianze rese presso tribunali penali" ed incrementata di n. 10 ore quella relativa ad "esami diagnostici o visite mediche specialistiche".

Il II comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è sostituito dal seguente testo:
I permessi retribuiti ad ore potranno essere fruiti a frazioni minime di 1 ora, con eventuali frazioni aggiuntive di almeno 15 minuti.

Art. 7: Permessi non retribuiti per motivi familiari e personali

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Il I comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è sostituito dal seguente testo:
Oltre a quanto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, il personale ha diritto di ottenere 15 giorni di permesso non retribuito per assistenza ai figli di età fra i 3 ed i 13 anni, in caso di malattia comprovata dalla presentazione di idonea certificazione medica.

Art. 11: Maggior prestazione Quadri Direttivi

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Il III comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è sostituito dal seguente testo:
L'una tantum a titolo di prestazione aggiuntiva viene erogata di norma con la corresponsione delle competenze del mese di maggio.

Art. 12: Ruoli chiave

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Il comma del CIA di cui all'Accordo dell'11/09/2018 il testo è così sostituito:
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni o, ove presente, altra tempistica presente negli specifici accordi dalla data di stipula del presente Accordo per definire i Ruoli Chiave.

Art. 13: Percorsi di carriera e profili professionali

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Dopo il I comma del CIA di cui all'Accordo dell'11/09/2018 il testo è così sostituito:
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla data di stipula del presente Accordo per definire e/o valutare i percorsi di carriera e i profili professionali.

Art. 18: Telelavoro

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Dopo il I comma del CIA di cui all'Accordo dell'11/09/2018 il testo è così sostituito:
Le Parti si impegnano a rivedere entro 120 giorni o, ove presente, altra tempistica prevista negli specifici accordi la materia del telelavoro al fine di sottoscrivere un nuovo Protocollo che costituirà parte integrante del presente Accordo.

Art. 20: Buoni pasto

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Il I comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è sostituito dal seguente testo:
A ciascun lavoratore/lavoratrice, spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 105 del vigente CCNL, un buono pasto pari a € 7,00 per il personale a tempo pieno ed in regime di part time c.d. verticale, e con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Al II comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è aggiunta – tra le ragioni di rivedibilità del valore facciale – anche "*la modificazione dei vincoli di spesa rivenienti dalle regolamentazioni tempo per tempo vigenti*".

La previsione di cui al III comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è da riferirsi esclusivamente al personale in regime di part time c.d. orizzontale.

Dopo il III comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è inserito il seguente comma:
Si ha diritto al buono pasto per ciascun giorno in cui si effettui una prestazione di lavoro pari almeno a 5 ore, indipendentemente dalla effettiva fruizione dell'intervallo per il pasto.

In caso di indisponibilità dei cc.dd. "buoni pasto elettronici" per la data di decorrenza delle nuove previsioni di cui al presente articolo, la Società si impegna alternativamente al predetto incremento ad individuare soluzioni economiche compensative (es.: integrazione del mancato differenziale nel piano welfare).

Art. 21: Contributo familiari disabili

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Il IV comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è sostituito dal seguente testo:

Tale provvidenza viene erogata entro il mese di maggio di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di certificazione rilasciata dalla struttura competente attestante, per l'anno di corresponsione, la sussistenza delle condizioni previste dalle leggi citate.

Art. 22: Previdenza complementare

Decorrenza istituto: 01/01/2019

Dopo il I comma del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è inserito il seguente comma:
A partire dal mese di gennaio 2019 il trattamento riconosciuto dall'Azienda viene aumentato dell'1%, sia per il personale con contratto tabellare che con livello retributivo di inserimento professionale.

Art. 27: Welfare aziendale

Decorrenza istituto: 11/09/2018

L'articolo del CIA di cui alla Ipotesi di Accordo del 06/02/2014 è integralmente sostituito dal seguente testo:
Con riferimento all'istituto Welfare Aziendale di cui al CIA del 06/02/2014, a partire dall'anno solare di sottoscrizione del presente rinnovo, e per tutta la durate del presente accordo, il montante per l'istituto in oggetto viene stabilito in euro 25.000 annue.

Art. 27-bis: Banca del tempo

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Articolo di nuova introduzione nel CIA dell'11/09/2018

Si introduce la Banca del Tempo, istituto di tipo solidaristico aperto a tutti i dipendenti che prevede la costituzione di un monte ore annuale di permesso retribuito a cui possono attingere le persone che, per documentate ragioni personali e/o familiari, necessitano di permessi retribuiti in aggiunta alle ordinarie causali di assenza individualmente spettanti.
Le Parti si impegnano a rivedere entro 120 giorni la materia della banca del tempo al fine di sottoscrivere un nuovo Protocollo che costituirà parte integrante del presente Accordo.

Art. 27-ter: Sospensione volontaria

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Articolo di nuova introduzione nel CIA dell'11/09/2018

Quale ulteriore strumento di conciliazione tempi di vita/lavoro sarà prevista la possibilità da parte di tutti i dipendenti di richiedere la fruizione, nel limite di 5 giornate nel corso dell'anno, di sospensione volontaria non retribuita dell'attività lavorativa.
Tale sospensione, previo preavviso all'azienda di almeno 15 giorni, sarà fruibile dal lavoratore senza la necessità di motivarne l'utilizzo, senza intaccare il monte personale dei permessi e senza il ricorso alla Banca del Tempo.

Art. 27-quater: Piano welfare

Decorrenza istituto: 11/09/2018

Articolo di nuova introduzione nel CIA dell'11/09/2018

Il "Piano Welfare" è un istituto che prevede specifici benefit, riconosciuto sotto forma di beni, opere, servizi e utilità scelti dal dipendente stesso all'interno di un "Paniere di Benefits" e usufruibile attraverso un apposito credito, d'ora in poi "Credito Welfare" (pari ad € 150 per ciascun dipendente). Apposita commissione paritetica entro il 30 novembre precedente all'anno di erogazione definisce il paniere merceologico.

Le modalità di fruizione del suddetto credito saranno definite dall'Azienda in apposite istruzioni operative, prontamente comunicate dalla stessa. Il "Credito Welfare" viene riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che abbiano prestato servizio nel corso dell'anno precedente e che siano ancora dipendenti di Equitalia Giustizia S.p.A. al momento del riconoscimento dello stesso e non è computabile nel calcolo del TFR e nell'imponibile previdenziale ai fini dei versamenti contributivi al fondo pensione.

In caso di assenza dal servizio nel corso dell'anno precedente a quello del riconoscimento del "Credito Welfare" è propriamente ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza; nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica. Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per l'intero periodo.

Nei confronti del personale che, nell'anno precedente a quello del riconoscimento del "Credito Welfare", abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero ovvero con rapporto di lavoro a termine o temporaneo il "Credito Welfare" viene riconosciuto proporzionalmente.

Art. 27-quinquies: Premio aziendale *ex* art. 42 CCNL

Decorrenza istituto: 2018

Articolo di nuova introduzione nel CIA dell'11/09/2018

Premesso che l'art. 43 del CCNL 9 aprile 2008 così come rinnovato il 28/03/2018 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP), in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di lavoro e di qualità, e in relazione alle profonde modifiche intervenute con la Legge 225/2016 di riforma della Riscossione, le Parti medesime riconoscono e si danno reciprocamente atto che nella definizione del Premio Aziendale occorrerà tenere conto dei mutuati assetti organizzativi nonché delle nuove logiche che informano il raggiungimento degli obiettivi della Società.

In ragione di quanto sopra, le Parti convengono di stipulare un accordo in materia di Premio Aziendale di durata analoga a quella del presente CIA, basato sul raggiungimento di un coefficiente di efficienza/produttività da concordarsi tra le parti.

Fermi restando criteri e modalità di erogazione dettati dal citato art. 42 del CCNL, le Parti convengono che per il triennio di competenza 2022/2024 (anni di erogazione 2023-2024-2025), in relazione al raggiungimento degli indicatori di efficienza e produttività tempo per tempo concordati, gli importi del Premio Aziendale saranno erogati al personale dei Quadri Direttivi ed Aree Professionali della Società Equitalia Giustizia SpA, negli importi indicati in Tabella 1.

Tabella 1:
Montanti di Premio Aziendale Equitalia Giustizia S.p.A.
erogazione 2023 (per 2022), erogazione 2024 (per 2023) ed erogazione 2025 (per 2024)

QD4	4.040 €
QD3	3.422 €
QD2	3.050 €

QD1	2.870 €
3A4L	2.520 €
3A3L	2.345 €
3A2L	2.215 €
3A1L	2.100 €

Art. 28 – Decorrenza e durata

L'articolo è integralmente sostituito dal seguente testo:
Il nuovo contratto integrativo decorre dalle date indicate in singole norme e scadrà in data 31/12/2024.
Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di disdettare integralmente la presente pattuizione con preavviso di 6 mesi da effettuarsi con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano a predisporre, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, il testo coordinato del Contratto Integrativo Aziendale del 06/2/2014 così come rinnovato l'11/09/2018 e in data odierna.

Le Parti si danno atto inoltre che per quanto non modificato nel presente accordo di rinnovo, continuano a trovare applicazione le previsioni dell'accordo in tema di CIA sottoscritto il 6 febbraio 2014 così come rinnovato l'11/09/2018.

La presente ipotesi di accordo resta subordinata all'approvazione degli organi statutari dell'azienda, nonché alle Assemblee dei lavoratori.

Equitalia Giustizia SpA